

CAPITOLO 1

IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE.

1.1. Storiografia del reato.

Sin da tempo immemore vi sono state testimonianze di persone vittime di violenze sessuali; questo sta a dimostrare che l'attuale violenza di genere è frutto un qualcosa che viene da lontano, riconducibile alla lunga storia della disparità tra uomini e donne⁵. Gli studi, infatti, attestano che la maggior parte delle vittime sono di sesso femminile, mentre gli autori che commettono queste atrocità sono di sesso maschile⁶.

La prima iscrizione sullo stupro, si trova nel Codice di Hammurabi (1792-1750 a.C) dove, al rigo 129, si può leggere che:

“Se un uomo ha immobilizzato la moglie di un altro uomo, che ancora non conosce maschio e vive nella casa di suo padre, ed ha avuto una relazione sessuale con lei, ma lo hanno preso, quest'uomo verrà messo a morte; questa donna, invece, verrà lasciata libera”⁷.

Se risaliamo all'etimologia della parola stupro, si fa derivare dal termine latino “*stuprum*” (di significato incerto, generalmente tradotto con onta,

⁵ S. Feci L. Schettini (a cura di), “*La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*”, Viella, Roma, 2017, p.8.

⁶ Istituto Nazionale di Statistica, “*La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*”, 2015, https://www.istat.it/it/files/2015/06/Violenze_contro_le_donne.pdf.

⁷ A. Elli (a cura di), “*Se un uomo... il codice delle leggi Hammurabi re di Babilonia*”, in *Mediterraneo antico*, editore Associazione Egittologia.net, Massa, 2015, pp.238-240.

disonore)⁸ che nel diritto romano non si riferiva tanto al consenso negato, ma ad un rapporto illecito. Nell'epoca greco-romana, possiamo trovare in alcuni miti episodi di violenza sessuale, nei quali però è sempre il carnefice ad avere la meglio, in quanto la donna, nell'antichità, era vista come simbolo di malvagità e di menzogna⁹. Ne è da esempio il mito di Danae, reclusa dal padre Acrisio, e violata dal dio Giove (o Zeus), sottoforma di pioggia d'oro, mentre la ragazza dormiva. L'episodio, inoltre, narra che quando il padre scoprì che Danae era rimasta incinta di Perseo, non credendo all'abuso di Zeus, la rinchiuso in una cassa e la gettò in mare.

Un altro esempio può essere il mito di Leucotoe e il dio Apollo, il quale assunse le sembianze della madre della ragazza per poter entrare nella sua camera e possederla. Il padre seppellì viva Leucotoe, in quanto non riteneva veritiera la vicenda narratogli dalla figlia.

Tratti salienti sulla profonda disparità uomo-donna dell'epoca, si possono trovare anche nei riti matrimoniali spartani. Il fulcro della cerimonia era rimarcare la completa passività della donna, trattata dal marito come un bene del quale servirsi a propria necessità e rappresentava un'unione nella quale il tempo dedicato ad essa era strettamente correlato alla procreazione. Finanche, abusi di violenza e stupri perpetrati sui corpi femminili erano l'epicentro del rito di iniziazione, nel quale la donna faceva il suo ingresso nel mondo adulto¹⁰.

Nell'epoca romana, il filosofo Agostino d'Ipponia (354-430) si interrogò sul tema del consenso della donna in un rapporto definito patito, per scovare componenti utili a valutare la sua eventuale corresponsabilità nello stupro. A

⁸S. Feci L. Schettini (a cura di), op. cit. 11.

⁹ Cerrato D., "La cultura dello stupro: miti antichi e violenza moderna", in *Epistemología feminista: mujeres e identidad*, Editore M. E. Jaime De Pablos, Siviglia, 2011, pp. 436-443.

¹⁰ *Ibidem*.

tal proposito, il filosofo partiva dal presupposto che “la castità della vittima non risulta compromessa qualora il corpo abbia patito violenza senza che vi sia stato consenso al male e che, d’altra parte, la forza della passione erotica è tale da prendere insieme il corpo e l’anima, provocando un desiderio fisico molto intenso. Desiderio che, quando raggiunge il suo apice, rende incapace il pensiero di mantenersi vigile e determina il consenso”¹¹. Il desiderio sessuale quindi, secondo il Vescovo d’Ipponia poteva indurre la donna a consentire all’unione, in quanto può condizionare la volontà della stessa¹².

Nel periodo Medioevale la Chiesa scandisce con minuziosità i ruoli nella coppia, creando un vero e proprio sistema di controllo sul corpo e sulla sessualità, dove sarà la donna a pagare il prezzo più pesante. Gli uomini di Chiesa accettavano la copulazione soltanto a fini procreativi: “Adultero è anche chi con troppo ardore ama la propria moglie”¹³. Si bandirono anche delle pratiche definite “devianti” all’interno dei rapporti sessuali e stabilirono che la donna aveva l’obbligo di essere passiva, mentre l’uomo attivo, anche se con moderazione¹⁴. In questo periodo storico di totale censura, l’impurità abitualmente legata alla sessualità colpiva entrambi i sessi, a discapito dell’impurità naturale che veniva associata esclusivamente al corpo femminile.

Secondo la “teoria dei quattro elementi”, all’epoca in vigore, i quali venivano associati a quattro qualità elementari in tutti i corpi, la donna rappresentava la freddezza e l’umidità. Quest’ultima era la ragione dei suoi lunghi capelli ed il suo ciclo mestruale, che garantiva la regolare purificazione del corpo,

¹¹ G. Rizzelli, “La violenza sessuale su donne nell’esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi.”, in “El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre genero”, Grifo Editore, Lecce, 2012, p. 304-306.

¹² *Ibidem*.

¹³ J. Le Goff, “*Il corpo nel Medioevo*”, Laterza Editori, Roma-Bari, 2005, pp. 29-31.

¹⁴ *Ibidem*.

causava in esse una bassa pelosità. Il domenicano Alberto Magno (1200-1280) associa alle asserzioni sull'umidità del corpo femminile, la minore capacità morale delle donne in quanto:

“Le donne sono meno qualificate degli uomini per la moralità. Perché la donna contiene più liquido, ed è una caratteristica dei liquidi di assorbire facilmente, ma non di trattenere bene. (...) La donna è un uomo fallito, rispetto all'uomo ha solo una natura difettosa e imperfetta”¹⁵.

Pertanto, dal Medioevo fino all'inizio dell'era moderna, la definizione di “crimini sessuali” racchiudeva tutti i rapporti o le pratiche che non facevano parte dell'accoppiamento tra coniugi: tra queste la fornicazione, l'adulterio, la bigamia, l'incesto, lo stupro, la masturbazione, la sodomia, rapporti con animali, prostituzione e aborto. La punizione per chi si macchiava di questi comportamenti criminosi era la tortura attraverso attrezzi, sia di utilizzo comune (sega, cucchiai, pinze) o creati ad hoc, utilizzati sulle parti del corpo coinvolte nell'atto delittuoso¹⁶.

In questo periodo storico chi decretava il reo e la sua pena erano gli agenti del locale sistema giudiziario, in quanto le singole città-stato svilupparono indipendentemente il proprio potere politico e, di conseguenza, il sistema giuridico. La severità del codice penale di una città, in particolare nei confronti dei reati sessuali, dipendeva, quindi, dalla mentalità e dalle usanze delle società locali.

¹⁵ L. Moulinier-Broggi, “*La donna nel Medioevo, impura per antonomasia?*”, in *Storia delle donne*, n.17, 2021, p.151.

¹⁶ N. Davidson, “*Theology, nature and the law: sexual sin and sexual crime in Italy from the fourteenth to the seventeenth century*”, in *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Dean T. e Lowe K.J.P. (a cura di), Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 74-98.

In Italia la situazione rimase invariata fino al 1786, anno dell'abolizione della pena di morte e della tortura¹⁷.

Nel Settecento, la giustizia penale mostrò una crudeltà e ferocia senza eguali. È durante questo periodo che vengono poste le azioni giudiziarie per violenza sessuale, nonostante le vittime avessero ancora paura di parlare, poiché divenivano le prime sospettate o il più delle volte addirittura colpevoli. Le accuse si inaspriscono, ma ancora si cade in contraddizione e ciò si evince grazie ad uno studio¹⁸ sui documenti archivistici dell'Archivio Storico del Vicariato condotto dal direttore, Domenico Rocciolo. Nella sua breve rassegna tratta dei detenuti che chiesero di convolare a nozze dopo essere stati condannati per stupro. “È attestato, che gli autori delle violenze, reclusi e consapevoli di essere puniti e persuasi di dover reintegrare la vittima dell'onore toltole, supplicarono le autorità di poter sposare la donna aggredita”¹⁹.

Durante il periodo ottocentesco si assistette al fenomeno del “ridimensionamento” dei comportamenti discriminatori, durante il quale si ha la legittimazione normativa del reato di stupro. Contesto ancora acerbo per tale progresso, dato che ancora veniva giustificato tale comportamento criminoso²⁰. All'epoca, infatti, i giudici partivano sempre dal presupposto che “se per il maschio era un fatto naturale trarre profitto dalle occasioni, la

¹⁷ Terry A. “*L'arte della tortura: sculture in bronzo e punizione dei reati sessuali.*”, in “Sesso nel Rinascimento. Pratica, perversione e punizione nell'Italia rinascimentale.”, Levy A. (a cura di), Casa Editrice Le Lettere, Firenze, 2009, pp. 215-225.

¹⁸ Rocciolo D., “*Sposarsi a Roma nel secolo XVIII*”, in “Venire a Roma, restare a Roma” Roma Tre Press, 2017, pp. 83-97.

¹⁹ *Ibidem.*

²⁰ M. Pignata, “*Dal e sul corpo della donna. Il reato di stupro fra Ottocento e Novecento.*”, in “Questione di giustizia”, Associazione Magistratura Democratica, Roma, 2016, pp.178-179.

femmina non consenziente aveva a disposizione, e doveva, dimostrare di aver usato tutti i mezzi istintivi e preventivi per sfuggire alla seduzione”²¹. Generalmente le sentenze perseguivano la tesi secondo la quale “nel massimo numero di casi e forse sempre, il maschio può accoppiarsi solamente con quelle femmine che vi annuiscono”²², così da ridurre ancora di più i casi di colpevolezza maschile.

Lo storico del diritto Mario Sbriccoli (1941-2005) sostiene che il limite della giustizia ottocentesca derivi dal fatto che, all’epoca si ignoravano i profili di genere dell’oggetto di cui si trattava, finanche lo stupro veniva definito “reato passionale” ed in quanto tale le emozioni pesavano diversamente, a seconda del genere, nell’attribuzione della responsabilità penale²³.

Nonostante si ha una modifica nella nomenclatura del reato, passando dallo “stupro violento” alla “violenza carnale”, prerogativa indispensabile dell’accusa era comunque perpetrare il crimine attraverso la violenza o le minacce. Nel Codice Penale del 1889, il primo dopo l’avvento dell’Unità, la “violenza carnale” viene inserita tra i delitti contro il buon costume e l’ordine familiare, congiuntamente a quello di “atti di libido”, facendo in modo che si allarghi “la casistica delle violenze sessuali sanzionate a tutti quei contatti corporei rappresentanti una manifestazione di concupiscenza sessuale”²⁴.

²¹ P. Peconi - P. Sorcinelli, “*Vittime e colpevoli nei processi della pretura e del tribunale di Pesaro (1910-1920)*”, in “Lavoro, criminalità, alienazione mentale” (a cura di P. Sorcinelli), Ancona 1987, p. 66.

²² P. Sorcinelli, “*Storia e sessualità. Casi di vita, regole e trasgressioni tra Ottocento e Novecento*”, Milano 2001, p. 97.

²³ M. Sbriccoli, “*Deterior est condicio foeminarum. La storia della giustizia penale alla prova dell’approccio di genere*”, in “Innesti. Donne e genere nella storia sociale” (a cura di G. Calvi), Roma 2004, p. 73.

²⁴ S. Feci L. Schettini (a cura di), “*La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*”, Viella, Roma, 2017, p. 12.

Inoltre, a fine Ottocento, si ha un inasprimento delle pene ed un aumento di condanne nei casi di violenza sessuale sulle bambine. Ciò nonostante, questo non corrispose ad una reale trasformazione del simbolismo che aleggiava nelle aule dei tribunali di quei tempi, continuava a persistere la convinzione che una bambina, per essere ritenuta “innocente”, non doveva avere cognizione sessuale alcuna²⁵.

Si arriva così al XX secolo, il secolo dei progressi, che portò ad una nuova uguaglianza uomo-donna e trasformò l’atteggiamento delle vittime, le quali videro una maggiore attenzione e tutela durante la fase processuale. Da questo periodo storico, l’esito del misfatto non è più stato l’immoralità, ma la lesione dell’integrità della vittima, dando particolare attenzione agli effetti psicologici che la violenza causa alle vittime²⁶.

Nel medesimo periodo, inoltre, ci fu la nascita della moderna criminologia grazie agli studi di Cesare Lombroso (1835-1909). Da una delle sue opere più importanti, “*L’uomo delinquente*” (1876), egli delinea il principio, secondo il quale, la delinquenza non si origina dalla volontà del soggetto, ma da una diversa struttura fisica e psichica presente esclusivamente nel fuorilegge a discapito dell’uomo normale. “Questa teoria di Lombroso diverrà un fondamento della scuola positivista del diritto penale, che concepirà la punibilità del reo non in base alla sua responsabilità, bensì alla sua pericolosità per la società”²⁷. Obiettivo del Lombroso, all’interno di

²⁵ C. Radica, “*Innocenti e maliziose. Bambine in tribunale a Firenze nel lungo Ottocento*”, in “*La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*”, Feci S. Schettini L. (a cura di), Viella, Roma, 2017, p. 108.

²⁶ Goisis L., “*La violenza sessuale: profili storici e criminologici*”, in *Diritto Penale Contemporaneo* Ottobre 2012, editore Luca Santa Maria, Milano, 2012 pp. 1-28.

²⁷ A. Colaci, “*Da Cesare Lombroso a Vincenzo Mellusi: la donna e l’antropologia criminale*”, in “*Percorsi al femminile tra ‘800 e ‘900. I diversi volti di Venere.*” A. Colaci (a cura di), EDUCatt, Milano, 2018, pp.5-6.

quest'opera magistrale, era quello di fare una catalogazione ed una classifica di ciascun segno fisico del delinquente per poi associare le sue caratteristiche fisiche ad un preciso comportamento criminale²⁸.

Per ciò che concerne la fisiognomica dello stupratore, Cesare Lombroso nell'opera sopraccitata sostenne che

“Il prognatismo, che segna anche il maggior sviluppo della faccia per rispetto al cranio, o alveolare semplicemente o insieme alveolo dentario, tra noi oscilla tra 720 e 86°; nelle razze inferiori e tanto più nei primati è bassissimo, e anche nei criminali è inferiore al normale, specialmente negli stupratori. (...) Stature più basse nei truffatori 1,63 e nei stupratori 1,61. (...) Sembra che omicidi, grassatori, assassini diano i massimi pesi, ladri, stupratori ed incendiari i minimi. (...) Nella bocca prevalgono le labbra grosse e sporgenti negli stupratori. (...) La gracilità si nota per eccezione, si può dire, negli omicidi, ma con frequenza negli stupratori e nei falsari. (...) Gli stupratori, i ladri, i borsaiuoli ed i truffatori hanno mani piuttosto lunghe. (...) gli stupratori hanno spesso orecchio ad ansa. (...) Negli stupratori quasi sempre l'occhio è scintillante, la fisionomia delicata, salvo nello sviluppo della mandibola, le labbra grosse, le palpebre tumide, i capelli abbondanti, le voce spesso rauca; per lo più essi sono gracili e gibbosi; talora semi-impotenti e semialienati; hanno naso e genitali mal conformati, soffrono spesso di ernie e di gozzo, e sono non di rado di età avanzata”²⁹.

Anche la figlia del Lombroso, Gina, è un'importante fonte per risalire ai primi passi mossi verso l'emancipazione femminile. Nei suoi più importanti scritti si parla delle “donne superiori”, che avevano il ruolo di essere esempi per le

²⁸ A. Colaci, “Da Cesare Lombroso a Vincenzo Mellusi: la donna e l'antropologia criminale”, in “Percorsi al femminile tra '800 e '900. I diversi volti di Venere.” A. Colaci (a cura di), EDUCatt, Milano, 2018, pp.5-6.

²⁹ C. Lombroso, “L'uomo delinquente”, Fratelli Brocca Editori, Torino, 1880, pp. 34.60.

altre donne in quanto

“Le donne superiori non vanno cercate nel mondo della cultura, dunque, ma tra coloro che ignote e sublimi hanno creato le attuali tradizioni morali, che hanno reso più sensibili alcuni uomini, che hanno saputo offrire spontanee alle idealità il proprio strazio, sostenendo il braccio, addolcendo l’amarezza, versando il consolo a chi per gli ideali agiva la donna musa e mecenate, soccorritrice e educatrice. Queste vengono oggi giorno disprezzate per aver fatto dell’uomo il metro con cui si misura il mondo e così vengono glorificate quelle donne che si sono espresse nel campo maschile”³⁰.

La rivalse femminile all’interno della società e i potenti mezzi di comunicazione hanno fatto sì che attualmente, il reato di violenza sessuale, è molto meno tacito. Vien meno il peso del giudizio della società, perciò le vittime si sentono più tutelate nello sporgere querela; il merito di ciò va, indubbiamente, alle associazioni nate per proteggere e supportare la donna prima, durante e dopo la violenza subita (CAV, case rifugio ecc.).

È importante sostenere le persone abusate nel loro percorso in quanto, secondo i più recenti studi psichiatrici, le ripercussioni negative sulla personalità della vittima a seguito di violenza sono molteplici.

Da questi è emerso che la dimensione del trauma potrebbe dipendere anche da fattori quali la reazione della persona cui si rivela per prima la violenza o problemi psicopatologici materni o paterni. L’unica cosa che non muta è che, sia in età adolescenziale o infantile, la violenza genera sofferenze che si ripercuotono sullo sviluppo psichico.

Se, invece, questa violenza dovesse avvenire in età adulta, si riscontrerebbero sintomi quali il disturbo post-traumatico da stress, psicologico o esistenziale

³⁰ A. Colaci, “L’immagine della donna. Femminilità ed emancipazione nel modello educativo di Gina Lombroso.”, in “Percorsi al femminile tra ‘800 e ‘900. I diversi volti di Venere.” A. Colaci (a cura di), EDUCatt, Milano, 2018, pp.86-87.

che potrebbero generare episodi come il rivivere il trauma, disturbi del sonno, sensi di colpa, estraniamento e tanti altri³¹.

Con l'avvento della criminologia moderna, poi, si è riusciti a studiare il profilo dell'autore di violenza sessuale, soffermandosi sulla natura normale o patologica di questi. Ci si domandava se questi fossero affetti da turbe psichiche, ma la risposta è sempre stata negativa. Solo in seguito si è scoperto che la motivazione che porta a commettere lo stupro è riconducibile al potere o alla rabbia insita negli aggressori, che porta ad assumere un atteggiamento di prevalenza e dominio su individui più deboli³².

1.2. Il reato in Italia.

La violenza sessuale, in Italia, è punita dall'articolo 609-bis e seguenti del Codice Penale italiano e afferma che:

“Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi”³³.

Lo stupro è uno dei più gravi crimini in materia sessuale e nel corso degli anni vi è un'evoluzione continua su usi, costumi e proibizioni in materia, poiché,

³¹ D. Costa, F. Fortunato, G. Venturino, “Violenza sessuale: postumi psico-fisici evidenziati all'esame psidiagnostico e medico-legale in utente donna”, in Zacchia, 2010, p. 409 ss.

³²Goisis L., “La violenza sessuale: profili storici e criminologici”, in Diritto Penale Contemporaneo Ottobre 2012, editore Luca Santa Maria, Milano, 2012 pp. 1-28.

³³ Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398, Approvazione del Testo definitivo del Codice Penale, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 1930, Titolo XII, Capo III, Sezione II, (art. 609-bis).